

Codice A1103A

D.D. 6 febbraio 2025, n. 134

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della DGR 43 del 13/04/2020 - (F. 518COV/2020, Acc. 507/2025 - X/2025).



ATTO DD 134/A1103A/2025

DEL 06/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della DGR 43 del 13/04/2020 – (F. 518COV/2020, Acc. 507/2025 – X/2025)

Visti gli atti trasmessi con ns. prot. n. 122423 del 13/11/2020 dalla Città di Asti - Polizia Municipale a carico del Sig. *omissis (omissis)*, cod. ben. 391134, nato il *omissis* ad *omissis*, ed ivi residente in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 11340/2020 del 21/04/2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente, citato nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21/03/2020, (più correttamente punto 1 del D.P.G.R. n.43 del 13/04/2020), relativo al divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. E' fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse dalla principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

il conducente era a bordo del veicolo modello Ford Fiesta Targato *omissis*;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione, (eccezione fatta, si veda sopra, per il riferimento, nell'ambito del verbale, al D.P.G.R. vigente al momento del fatto, essendo stato in esso riportato il n. 34/2020 invece del n. 43/2020, precisandosi infatti che tale erronea indicazione non incide in alcun modo sulla normativa violata, che risulta essere identica in entrambi i decreti presidenziali citati);

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

visto in particolare il punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1700/2024 esul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
32068/2025	518/2025	Sanzione
39580/2025	507/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta

regionale per l'anno 2024";

- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 600,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e 11,55 per spese di notifica ;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis* (C.F. *omissis*), cod. ben, 391134, nato il *omissis* ad *omissis*, ed ivi residente in *omissis*, in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro 600,00 a titolo di sanzione e di euro *omissis* per spese di notifica, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti